

Aspetti della formazione accademica e dell'attività del farmacista nel Regno di Napoli nella prima metà dell'Ottocento

Raimondo Villano

Nel Regno di Napoli si rintraccia la presenza degli speziali *ab antico* o, in epoca aragonese, nel *Liber examinationis aromatariorum* del 1464⁽¹⁾ o nelle Capitolazioni dell'Arte del 1496⁽²⁾ o in alcuni diplomi rilasciati dall'Almo Collegio Salernitano⁽³⁾, benché non vi sia notizia alcuna di studi specifici, recitandosi nella formula “*idoneum, habilem ac sufficientem ad conficiendum julepa, ac syrups simplicia et composita (...) et omnia, quae ad dictam artem peninent, peragere*”.

Nei primi anni dopo il Mille, inoltre, con l'estendersi del fervore religioso, nel Napoletano sono attivi ben 18 monasteri che all'assistenza spirituale uniscono quanto deriva dalle tradizioni degli antichi parabolani “*ad curanda debiliu aegra corpora*” sviluppando una serie di opere di carità ed istituzioni con specifiche caratteristiche di assistenza di infermi di tale entità da indurre S. Attanasio a definire Napoli la “*città di misericordia, di pietà, e seno di ogni bontà*”⁽⁴⁾.

Un profilo dettagliato dell'antico speciale partenopeo, poi, ci è tramandato dal periodo spagnolo con una Prammatica del 1577, contenente istruzioni per l'attività del Protomedico⁽⁵⁾, in cui sono con precisione riportati i “*requisiti per l'idoneità o privilegio all'esercizio pubblico di speciale*”: nato da legittimo matrimonio, battezzato, non essere inquisito da autorità giudiziaria, godere di buona fama; conoscere la grammatica e avere un attestato rilasciato da un maestro di pubblica scuola; aver fatto pratica per almeno 6 anni presso uno speciale approvato. Le prove di esame, davanti alla Commissione presieduta dal Protomedico con la presenza di 8 rappresentanti del Ceto degli Speziali, consistono: nella selezione di medicinali buoni illustrandone le qualità; nell'attenersi ai Canoni di Mesuè nel preparare i medicinali; nel conoscere leggi e consuetudini per il buon andamento della pubblica attività.

Un bando napoletano del 1581, inoltre, sottolinea la necessità di impedire che i praticanti non patentati esercitino la medicina o dispensino medicinali. Con questo bando, però, il Protomedico non cerca affatto di sopprimerli, cosa del resto al tempo impossibile, bensì di assicurarsi che si adoperino per ottenere presso i suoi uffici la necessaria qualifica. Santorelli, a tal proposito, riferisce che negli anni antecedenti al 1652 coloro che praticano senza sottoporsi all'esame e senza farsi patentare dal Protomedico vengono privati per confisca di tutti i loro beni mobili. Ai tempi del Santorelli, tuttavia, è necessario che il paziente presenti una querela contro il ciarlatano senza patente e, di solito, accade, invece, che il paziente si accontenti di riavere dal ciarlatano i soldi spesi per il medicamento⁽⁶⁾.

Con la Prammatica del 1581 e con quella del 1679, poi, si stabiliscono in modo chiaro i limiti delle categorie degli speziali di medicina e degli speziali manuali e ne sono stabilite le competenze in relazione alla formazione: agli speziali di medicina, quali artigiani specializzati, sono riconosciute dignità e professionalità derivanti dalla specifica attività ed è richiesto loro l'obbligo di frequentare un corso di studi al termine del quale, e dopo un'opportuna verifica, sono dichiarati idonei all'esercizio⁽⁷⁾.

Nel successivo 1614 a Napoli si verifica un importante evento: è pubblicato il Petitorio, la prima farmacopea del Regno.

Intanto, nei secoli dal tredicesimo al diciottesimo incluso l'università, in generale, pur essendo sotto le varie dominazioni oggetto di proposte e riforme, è prevalentemente interessata nel suo ordinamento

(1) Russo A., *Un ignorato “Liber examinationi Aromatariorum” del sec. XV*, in Atti 1° Congresso UMSHP (Torino, 1967); Torino, Unigraf, 1967. Biblioteca Naz.le Napoli, Sez. Napoletana, Miscellanea B, IX, 4/27.

(2) Russo A., *L'Arte degli Speziali in Napoli*, Napoli, Buona Stampa, 1966. Arch. Naz. Na, Sez. Napoletana, Misc. B, IX, 4/11.

(3) Sinno A., *Diplomi di laurea dell'Almo Collegio Salernitano in “Archivio Storico della Provincia di Salerno”* a. I, fasc. 11-111 (aprile/settembre 1921). Archivio Nazionale di Napoli, Sala Mod., n. 610.9. STO. 12.

(4) “*Civitas haec civitas misericordiae, et pietatis, est. hin inde vallata omni bonitate*”. Fonte: Russo Andrea, *Speziali e Farmacie d'ordini religiosi nel Napoletano* (Comunicazione presentata al VII Convegno di Studi dell'Associazione Nazionale di Storia della Farmacia, Pavia, 20-21 ottobre 1962), Agar Napoli, Giugno 1967. Biblioteca Naz.le Napoli, Sez. Napoletana, Miscellanea B, IX, 4/23.

(5) Giustiniani L., *Nuolla raccolta tjelle Prammatiche del Regno di Napoli*. Napoli, Simoniana, 1803-1806. T. 111 e XII.

(6) Bollettino Chimico Farmaceutico, SEF, Milano - Anno 88, 15-30 marzo 1949, n.ri 5-6, pag. 48. Arch. Na, sez. Periodici.

(7) Chichierchia L. - Papa S., *Storia della farmacia a Napoli. Dalla Spetieria conventuale alle botteghe dell'Ottocento*, Electa Napoli, 1998. Arch. Naz. Na, Sez. Napoletana, n. 2173.

interno, nelle istituzioni di cattedre e facoltà, fra cui quella di medicina-chirurgia, nelle nomine di docenti e negli orari delle lezioni.

Due importanti interventi, poi, caratterizzano quasi l'inizio e la fine del periodo austriaco-borbonico, importante epoca durante la quale, tra l'altro, l'Università ottiene una sede più ampia e più degna.

Il primo intervento risale al 1732 a Napoli allorché l'incaricato per la riorganizzazione dell'università Monsignor Galiani pone in opportuno rilievo che nello *Studium* napoletano addirittura ancora *“mancarvi anche la cattedra per insegnare la natura dei minerali, coll'uso de' quali infiniti medicamenti si compongono. E sebbene sia una cattedra per insegnare a' giovani l'uso dei semplici, e la natura delle erbe ch'entrano nella composizione d'infinita medicine, cioè della Botanica; ad ogni modo in questa le lezioni per i giovani sono di niuna utilità, poiché la descrizione di ciascun erba non viene accompagnata dall'osservazione oculare dell'erba medesima, non essendovi nello studio, l'orto dei semplici, come negli altri studi d'Europa⁽⁸⁾”*. La cattedra, senza orto per le esercitazioni, è assegnata ad Orazio Biancardo (o Blancardo)⁽⁹⁾.

Il secondo intervento è il Decreto n. 198 del 5 settembre 1806 che con maggior accuratezza, in virtù dell'articolo 12, stabilisce che per poter esercitare la farmacia lo studente deve conseguire il relativo grado accademico presso l'Università, dopo aver dimostrato di aver fatto esercizio pratico nella professione mentre con l'articolo 33 dispone che tutte le farmacie siano obbligatoriamente dirette da un farmacista abilitato.

Il 1° gennaio 1812 per decreto regio, inoltre, è stabilita la collazione dei gradi dottorali per i farmacisti: approvazione, licenza, laurea. Il decreto, inoltre, dispone che: *“per i farmacisti l'esame sarà ugualmente verbale e in scritto: i soggetti delle dimande dovranno essere presi dalla botanica, dalla chimica e dalla farmacia. Oltre a ciò si darà loro qualche operazione farmaceutica a fare in presenza degli esaminatori. Gli esaminatori saranno in Napoli i professori di botanica, di chimica e di materia medica, presieduti dal Decano della Facoltà”*; i requisiti per essere ammessi all'esame sono quelli di aver seguito per due anni gli studi della professione, le lezioni di storia naturale e chimica farmaceutica; il titolo è abilitante e per coloro che esercitano in comuni con oltre seimila abitanti la tassa è di Lire 100 mentre per tutti gli altri è di Lire 40; sia prestato giuramento obbligatorio per l'esercizio al pubblico⁽¹⁰⁾.

Nel 1805, poi, per l'istruzione universitaria⁽¹¹⁾ è avviato l'impianto dell'Orto Botanico di Napoli, annoverabile tra gli Orti d'Italia più recenti e più importanti del Paese per il numero e la qualità delle sue collezioni, ufficialmente istituito per decreto firmato il 28 dicembre 1807 da Giuseppe Bonaparte. Gli architetti G. De Fazio e V. Paletti ne curano la realizzazione mentre il botanico Michele Tenore si occupa dell'organizzazione scientifica e ne è Direttore dal 1810 al 1860.

Il 27 dicembre 1815, poi, per regio decreto è stabilito che l'Università di Napoli ha facoltà di conferire tre specie di titoli accademici: approvazione col grado di “Baccelliere”, licenza col grado di “Licenziato” e laurea col grado di “Dottore”. Tale decreto, inoltre, dispone l'obbligo per i farmacisti di sostenere: due esami, uno *“a voce ed un altro in iscritto, fatto di proprio carattere dell'aspirante ed in lingua italiana. I soggetti delle dimande dovranno prendersi dalla botanica, dalla chimica e dalla farmacia”*; un saggio di pratica con un'operazione chimico-farmaceutica in presenza di esaminatori; il pagamento di un diritto pari a quello per le scienze naturali, ovvero ducati 2 per l'approvazione e ducati 4 per la cedola. Le Lezioni, che si svolgono prevalentemente nei locali dell'Ospedale degli Incurabili e dell'annessa farmacia⁽¹²⁾, trattano: chimica, botanica, materia medica e chimica farmaceutica.

Il decreto stabilisce, infine, che *“i farmacisti che vorranno insegnare chimica e la farmacia non potranno farlo senza prendere il grado di licenza in scienze fisiche e matematiche”* e fa esplicito divieto di contemporaneo esercizio di farmacia e medicina.

Nel successivo 1816, poi, un Regolamento regio impone l'obbligo di frequenza alle lezioni universitarie di farmacia e gli esami possono essere sostenuti 4 volte al mese e con non più di 15 candidati per volta.

(8) Origlia G., *Istoria dello Studio di Napoli*, stamperia di G. Di Simone, Napoli MDCCLIV, vol. II, pp. 301-302.

(9) De Renzi S., *Storia della Medicina Italiana*, tipografia Filiale Sebezio, Napoli, 1848, T.V.

(10) Archivio Farmacie di Napoli A.F.N.; Fondo Prefettura di Napoli 1890-1891; Archivio di Stato di Napoli, Fondo Regio Protomedicato, Fascicolo 142: registri di corrispondenze varie; documenti: revisione ricette.

(11) Sull'onda dello spirito illuminista del XVIII secolo e degli studi di Linneo, Ferdinando IV nel 1776 concede la somma di 600 ducati al marchese della Sambuca per realizzare l'Orto Botanico di Napoli e l'Osservatorio Astronomico. Lo scopo è sviluppare la scienza botanica e la medicina dei semplici.

(12) Talora si svolgono anche presso le abitazioni private dei docenti, previa apposita autorizzazione.

Nel 1826, invece, una regia disposizione dà facoltà agli studenti di Farmacia di rifare gli esami dopo tre mesi se respinti per la prima volta, dopo sei mesi per la seconda volta e dopo un anno se respinti per la terza volta.

Numerosi, d'altro canto, sono gli interventi del legislatore regio e delle autorità deputate al controllo per regolare l'attività farmaceutica nel Regno.

Nei primi anni dell'Ottocento nel Regno delle Due Sicilie la questione riguardante il riconoscimento ufficiale dell'attività svolta nelle spezierie conventuali subisce un deciso ricorso fatto dal Consiglio degli Otto, che salvaguarda i diritti degli Speciali Napoletani, in cui si propone, tra l'altro, che gli speciali *cedolati* abbiano intestate a loro nome le farmacie monastiche, che queste ultime siano anch'esse sottoposte alle normali ispezioni annuali da parte del Protomedico e al versamento della relativa tassa annuale.

Al 1817 risale, invece, il più recente documentato ed ufficiale Giuramento Costituzionale del Farmacista nel Regno di Napoli che recita: *“Giuro al cospetto di Dio, e prometto al nostro Re Ferdinando I di preparare con attenzione tutti i rimedi composti secondo il Ricettario Farmaceutico Napoletano⁽¹³⁾; di conservar questi, come i rimedi semplici, in modo da non soffrire adulteramento alcuno: di farne sempre la spedizione secondo le ricette de' Medici, e chirurghi e di non spedire mai senza ricetta i medicamenti sospetti”*.

Il 10 agosto 1811, per disposizioni ministeriali riprese, poi, da un Rescritto del 25 settembre 1822 e da successivi Regolamenti, sono emanate le disposizioni inerenti l'oblazione della tassa sanitaria^{(14), (15)} che *“è obbligatoria”* per chi esercita l'attività ed il cui importo varia a seconda della *“classe”* di appartenenza: per la *“classe”* dei *“farmacisti esercenti”* ammonta a *“doc. 3 annui”* mentre per le *“classi”* dei *“droghieri e venditori di medicinali ingrosso”* e dei *“semplicisti ed erbaioli”* è di *“carlini 15 annui”*. Nel caso in cui, invece, non si esercita più si può essere esentati purché sia constatato *“il non esercizio con certificato di due del mestiere, che han già soddisfatto la loro tassa, e con pari accertamento del sig. Sindaco e Parroco, e tutti per la verità”*. In caso non si eserciti più o si rinunci all'esercizio, tuttavia, è preconditione per l'esenzione dalla tassa sanitaria l'obbligo di depositare presso la Cancelleria comunale la relativa Carta di autorizzazione. Gli incaricati della percezione della tassa sanitaria sono gli agenti protomedicali e in caso di infrazioni sono comminate le *“sovrane sanzioni”* previste dal sovrano Rescritto del 1822 e dall'art. 3 del *“Regolamento pe' Vice protomedicati”*.

Qualora siano effettuati sequestri di medicamenti, essi vengono distribuiti gratuitamente ai poveri applicando le norme contenute nella Prammatica del 16 settembre 1585.

Nel caso in cui è individuato o denunciato l'arrivo nel Regno di un *“cantabanco”*, l'Ufficio protomedicale attiva i suoi funzionari delegati ad interdirlgli l'esercizio dell'attività che è penalmente perseguibile; da un certo periodo, comunque, è documentato che al *“cantabanco”* possono essere concesse autorizzazioni allo smercio di *“segreti”* e, più in generale, gli è consentita un'attività commerciale ma senza ricorrere alla *“ciarlataneria”* e allocandosi in idoneo locale o officina soggetta ai controlli protomedicali⁽¹⁶⁾.

Per sovrano rescritto del 29 maggio 1832 e per Ufficio del 9 luglio 1833 n. 2585 art. V⁽¹⁷⁾, il *“prattico”* di un maestro è dichiarato illegale e gli è proibito l'esercizio professionale in quanto *“le conoscenze scientifiche sono individuali e non si possono delegare”*

Il controllo delle forniture alle farmacie del Regno⁽¹⁸⁾ è appannaggio sempre del Ufficio del Protomedico che si avvale di un Collegiale di Farmacia, selezionato da uno speciale elenco rivisto

(13) Ricettario Farmaceutico Napolitano approvato dal Real Ministro dell'Interno sotto il Protomedicato del famoso medico-scienziato Domenico Cotugno (1736-1822).

(14) Archivio Farmacie di Napoli A.F.N.; Fondo Prefettura di Napoli 1890-1891; Archivio di Stato di Napoli, Fondo Regio Protomedicato, Fascicolo 148: Circolari varie. Circolare a stampa emessa dall'Ufficio del Protomedicato generale di Napoli n. 8198 del 12 maggio 1838.

(15) Con essa il Protomedicato provvede alle spese correnti ed alle spese del personale.

(16) Archivio Farmacie di Napoli A.F.N.; Fondo Prefettura di Napoli 1890-1891; Archivio di Stato di Napoli, Fondo Regio Protomedicato, Fascicolo 148: Circolari varie. Circolare a stampa emessa dall'Ufficio del Protomedicato generale di Napoli n. 3916 del 21 giugno 1834.

(17) Archivio Farmacie di Napoli A.F.N.; Fondo Prefettura di Napoli 1890-1891; Archivio di Stato di Napoli, Fondo Regio Protomedicato, Fascicolo 148: Circolari varie. Circolare a stampa emessa dall'Ufficio del Protomedicato generale di Napoli n. 3919 del 21 giugno 1834.

(18) Archivio Farmacie di Napoli A.F.N.; Fondo Prefettura di Napoli 1890-1891; Archivio di Stato di Napoli, Fondo Regio Protomedicato, Fascicolo 142: registri di corrispondenze varie; revisione ricette.

annualmente, o talora dallo stesso Decano del Collegio che verifica⁽¹⁹⁾ se il farmacista ha in ordine i documenti di rendicontazione dei movimenti con le annotazioni dei medicinali e se tale documento sia munito di vidimazione e del previsto certificato municipale. A controllo ultimato il Collegiale di Farmacia stila un verbale in cui si evidenzia se quanto ispezionato sia o meno *“a tenore della vigente tariffa”*. Tali procedure, a far data dal 1833, sono regolate dall’art. 19 del Regolamento del 13 marzo.

Nel 1835 il Regio Protomedicato del Regno di Napoli, al fine di pervenire a migliore regolamentazione della misura della distanza tra farmacie, in risposta alla richiesta del Collegio degli Speciali stabilisce che *“ora che molte strade di questa Capitale si costruiscono convesse e non più concave come prima di prendersi le misure e le strade nello mezzo delle medesime, e per gli spiazzi accessibili al pubblico, per linea retta”*.

Nel 1846 sul servizio notturno delle farmacie sono emanate nuove norme⁽²⁰⁾ a *“far prevenzione a tutti i farmacisti con officina a pubblico uso, che non potendo egli in questo pernottare, pensino a tenervi persona, cui nelle circostanze possa fare regolare spedizione secondo le leggi e regolamenti in vigore”*. In tema di gestione dei veleni, poi, una Circolare protomedicale⁽²¹⁾ richiama agli obblighi che: siano detenuti in armadio separato e chiuso a chiave sempre custodita dal proprietario della farmacia che *“senza passare giammai in altre mani, sarà addetto a riporvi le cose velenose e sospette. Queste niente avranno in comune col restante della spezieria, e perciò avranno il suo tavolo particolare, le sue bilancie, mortai, spatole, cucchiari e vasi totalmente separati, i quali mantenuti con tutta la possibile nettezza e chiusi nell’armadio non potranno servire ad altri usi”*; che i *“proprietari delle spezierie per le droghe velenose o sospette non potranno fare la spedizione che con le proprie mani e per gli altri medicamenti, se si avvaleranno di giovani del mestiere, abili, probi ed attenti, non potranno giammai permettere di spedirsi dai figli, dalla moglie o dai domestici”*.

Infine, nella Circolare è fatta un’ ammonizione di alto valore professionale: *“le farmacie stando aperte a pubblico uso debbono essere non da altri presenziate che dalla persona legalmente autorizzata”*.

Non vanno sottaciute, più in generale, le numerose richieste, inoltrate all’Ufficio del Protomedicato, di chiusura di farmacie gestite da persone non abilitate⁽²²⁾.

In tema di distanze tra le farmacie, nella prima metà del XIX secolo nel Regno delle Due Sicilie l’assetto territoriale delle farmacie è regolato da permessi protomedicali e autorizzazioni ai trasferimenti sulla scorta della distanza controllata da una Commissione, nominata dal Protomedico e composta dal decano del Collegio, da uno speciale di farmacia del Collegio stesso e da un altro speciale locale, nonché, quasi sempre inderogabilmente, della vigente legislazione in materia ovvero, essenzialmente, dal Real Beneplacito del 14 febbraio 1706, dalla Collaterale del 17 settembre 1706, dalla Legge sovrana del 22 aprile 1829, dal Decreto di Ferdinando II del 29 gennaio 1853⁽²³⁾.

Ancora in tema di distanze tra le farmacie nel 1854 il Consiglio generale della Pubblica Istruzione stabilisce⁽²⁴⁾ che se una farmacia è al di sotto dei limiti minimi di distanza da altro analogo esercizio, in caso di vendita trasmette all’acquirente il suo stesso privilegio; in particolare l’istituzione ritiene *“essere giusto che quel favore che si accorda al morto non sia negato al vivo”* e si pronuncia ritenendo che la negazione della concessione della dispensa della distanza ad una farmacia, ovvero *“quantunque non siavi legale distanza”*, sia pregiudizievole per l’assetto proprietario. Per le farmacie di nuova istituzione o per le autorizzazioni ai trasferimenti, invece, è operativa una Commissione Protomedicale (composta dal Decano, da uno speciale del Collegio di Farmacia e da uno speciale locale) deputata alla misurazione della distanza⁽²⁵⁾.

(19) Tali procedure, in particolare, a far data dal 1833 sono regolamentate dall’art. 19 del Regolamento del 13 marzo.

(20) Archivio Farmacie di Napoli A.F.N.; Fondo Prefettura di Napoli 1890-1891; Archivio di Stato di Napoli, Fondo Regio Protomedicato, Fascicolo 148: Circolari varie. Circolare a stampa emessa dall’Ufficio del Protomedicato generale di Napoli n. 2000 del 7 dicembre 1846.

(21) Archivio Farmacie di Napoli A.F.N.; Fondo Prefettura di Napoli 1890-1891; Archivio di Stato di Napoli, Fondo Regio Protomedicato, Fascicolo 148: Circolari varie. Circolare interna alle Sezioni n. 3476 del 18 ottobre 1852 emessa dall’Ufficio del Protomedicato generale di Napoli.

(22) Archivio di Stato di Napoli, Fondo Regio Protomedicato, Fascicolo 148.

(23) Archivio di Stato di Napoli, Fondo Regio Protomedicato, Fascicolo 154.

(24) Archivio Farmacie di Napoli A.F.N.; Fondo Prefettura di Napoli 1890-1891; Archivio di Stato di Napoli, Fondo Regio Protomedicato, Fascicolo 148: Circolari varie. Circolare n. 6348 del 20 settembre 1854 emessa dall’Ufficio del Protomedicato generale di Napoli.

(25) Archivio Farmacie di Napoli A.F.N.; Fondo Prefettura di Napoli 1890-1891; Archivio di Stato di Napoli, Fondo Regio Protomedicato, Fascicolo 154: compravendite di farmacia di Napoli 1826/1850.

Il 10 aprile 1850 un Regio Decreto del Regno delle Due Sicilie in merito alle problematiche di “pianta organica” delle farmacie stabilisce, tra l’altro, che: *“il numero delle farmacie in ciascun Comune non deve essere maggiore del bisogno della popolazione; e perciò non potrà aprirsi una nuova spezieria senza il permesso della Commissione Protomedicale, che verrà determinato dietro i ricorsi della municipalità che rappresenterà il bisogno di un nuovo stabilimento (art. 67)”*; *“ciascuna farmacia sarà collocata nelle strade più frequentate e sane; e dove ve ne sarà una sola, sarà aperta nel centro del Comune e non all'estremità, a ciò il pubblico possa essere servito con comodo e prontezza ed i medicamenti possano conservarsi efficaci (art. 68)”*; *“dove vi sono più spezierie deve serbarsi una distanza tra l'una e l'altra, perché il servizio sia più pronto e per evitare molti inconvenienti, che per la troppa vicinanza potrebbero accadere (art. 69)”*. La legge, inoltre, affronta anche altri aspetti professionali e dispone che: ogni spezieria sia dotata di idoneo laboratorio protetto dagli incendi e disposto in modo tale da non coinvolgere i passanti in caso di fiamme o esplosioni (*“ogni spezieria deve essere fornita di un buon laboratorio difeso dagli incidenti e fuori del caso di poter nuocere ai passeggeri all'occasione di qualche impreveduta esplosione (art. 70)”*); la spedizione di droghe pericolose e veleni è appannaggio esclusivo del farmacista mentre i restanti prodotti possono essere venduti da collaboratori “del mestiere” e mai da coniuge, figli o domestici; ogni spezieria *“dovrà anche avere tutti gli utensili necessari per le operazioni farmaceutiche, che dovranno i farmacisti eseguire, onde preparare da lor stessi la maggior parte dei composti. Detti utensili debbono conservarsi con la maggiore nettezza (art. 71)”*; che per i turni di servizio notturno a battenti chiusi è previsto accanto alla porta d’ingresso un campanello al cui suono è fatto obbligo di rispondere; la distanza minima tra farmacie è di 50 passi geometrici mentre, per la sola città di Napoli, è di 70 passi geometrici⁽²⁶⁾.

Il 29 gennaio 1853, infine, un Regolamento approvato con Regio Decreto del Regno delle Due Sicilie detta normative *“per l'amministrazione, la distanza e quanto altro concerne il servizio delle farmacie nella parte dei RR. Domini al di quà del Faro”* stabilendo, in particolare, all’articolo 3 che *“in quei paesi del Regno dove vi ha più di una farmacia non se ne potrà aprire più di una nuova se non dista dalle esistenti cinquanta passi geometrici, ciascuno di palmi otto ed un terzo, ed in questa capitale settanta come da lungo tempo è in uso, e precisamente dopo prescritto dalla Prammatica del 17 settembre 1706. Quelle che non hanno tale distanza, dopo la morte di coloro che si trovano averne la proprietà nell'epoca della pubblicazione del presente regolamento, resteranno abolite qualora però non vi fossero dei minori, dovendosi in tal caso procedere, come si dirà (...)”*.

Raimondo Villano

Via Maresca, 12
80058 Torre Annunziata (Na)
farmavillano@libero.it

(26) La lunghezza di 1 passo geometrico corrisponde a 2 metri circa.